



## TRIBUNALE DI PALERMO

### SEZIONE FALLIMENTARE

#### Decreto di omologa dell'accordo *ex art. 12 bis* L. n. 3/2012

#### Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/04/2022;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 9* L. n. 3/2012, depositata da Manno Filippo e Lo Presti Giuseppina in data 7/02/2022;

richiamato, quanto al giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della documentazione, il decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 10* comma 3. L. cit., depositato l'1/3/2022;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 122.933,75, prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento:

100% per i creditori in prededuzione (OCC, Avv. Marina Gorgone; CTP fiscale, [REDACTED] [REDACTED] legale [REDACTED]);

100% per il creditore privilegiato [REDACTED] limitatamente alle imposte;

8% degli oneri e spese per [REDACTED];

40% per i creditori chirografari ([REDACTED] [REDACTED]);

rilevato che la proposta prevede il pagamento di n. 27 rate da € 573,90 ciascuna, destinate al pagamento dei crediti prededucibili, e successive 88 rate da € 566,58 ciascuna per il pagamento dei crediti privilegiati e chirografari, secondo le modalità indicate nel prospetto contenuto nella pagina 11 della proposta di accordo;

considerato che la proposta è stata approvata dal 100% del ceto creditorio, e che, pertanto, è stata superata la soglia prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

letta l'ultima relazione depositata in data 16/05/2022, con la quale il Professionista designato dall'OCC, Avv. Marina Gorgone, ha rappresentato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non è pervenuta alcuna contestazione, e, per altro verso, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Avv. Marina Gorgone, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

### **P.Q.M.**

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Manno Filippo e Lo Presti Giuseppina;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Marina Gorgone, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità *ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012*, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) comunichi la completa esecuzione dell'accordo al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Manno Filippo e Lo Presti Giuseppina alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori proponenti ed al Professionista, Avv. Marina Gorgone.

Palermo, 23/05/2022

**Il Giudice delegato**

*Maria Cultrera*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*